

Pubblicato il 15/05/2019

N. 02807/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 02075/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2019, proposto dal sig. Oliviero Leo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Forlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Questura di Venezia non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. del provvedimento della Questura di Venezia - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione prot. Cat. 23/Amm./2018 datato 04 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Richiesta inerente alle certificazioni mediche necessarie per il conseguimento del nulla osta per l'acquisto e detenzione di **armi**", sottoscritto "per il Questore" dal Dirigente la Divisione P.A.S.I., ricevuto dal ricorrente in data 11 ottobre 2018;

2. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, consequenziale; in particolare della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza datata 12 settembre 2018 prot. n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9, di interpretazione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in particolare del paragrafo 12 rubricato "Nuove norme in materia di controlli sanitari e conseguenze sulla durata di alcuni porti d'arma";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, da fumus boni iuris sotto il profilo della disparità di trattamento anche alla luce delle risultanze della istruttoria adempiuta dall'amministrazione dalla quale emerge che la Questura di Padova accetta i certificati rilasciati anche dei medici in condizioni di "ausiliaria";

che appare ravvisabile un pregiudizio grave ed irreparabile;

che sussistono motivi per la compensazione delle spese, attesa la novità della questione proposta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la richiesta misura cautelare.

Fissa per il merito la pubblica udienza del 10 marzo 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Anna Maria Verlengia**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**